

Cagliari, 8  
dicembre 2019

Al

Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare,  
segreteria.ministro@PEC.minambiente.it,  
Segreteria.Ministro@PEC.minambiente.it,

al

Ministro per i Beni e Attività Culturali,  
gabinetto@beniculturali.it, mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it,

al Direttore

generale per le Valutazioni ambientali del Ministero  
dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare,  
DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it,

al

Direttore generale per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del  
Ministero  
per i Beni e Attività Culturali e Turismo,  
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it,

al

Responsabile del Servizio Ambiente della Provincia di Asti,  
provincia.asti@cert.provincia.asti.it,

al Soprintendente per Archeologia, Belle Arti  
e Paesaggio  
per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo,  
mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it,

al Dirigente dell'A.R.P.A. Piemonte -

Dipartimento territoriale  
Sud Est,  
dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it,  
dip.asti@pec.arpa.piemonte.it,

al

Sindaco di Castagnole Monferrato,  
utc.castagnole.mto@cert.ruparpiemonte.it,

Oggetto: progetto per la realizzazione di un  
impianto motoristico (crossodromo) e servizi in loc. Valenzani-Valle Randalò - Comune  
di Castagnole Monferrato (AT). Richiesta  
accesso civico, informazioni ambientali, adozione provvedimenti, intervento nel  
procedimento di valutazione di impatto ambientale integrato con il procedimento

di valutazione ambientale strategica.

Il sottoscritto dott. Stefano Deliperi, in nome e per conto del Gruppo d'Intervento Giuridico onlus, elettivamente domiciliato presso la sede della detta Associazione ecologista (Via Grazia Deledda, 39 - 09127 Cagliari - posta elettronica grigsardegna5@gmail.com, p.e.c. gruppodinterventogiuridico@pec.it),

PREMESSO CHE

- è in corso il procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) integrato con il procedimento di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e alla legge regionale Piemonte n. 40/1998 e s.m.i. relativo al progetto per la realizzazione di un impianto sportivo motoristico (crossodromo) nel Comune di Castagnole Monferrato (AT), in frazione Valenzani, località Valle Randalo, predisposta dalla Monferrato s.r.l. di Grasso Gaja;

- il progetto prevede, su un'area complessiva di 135.140 metri quadri:

•  
un circuito omologabile in 1° categoria Federazione Motoristica Italiana F.M.I., per le gare calendarizzate di livello anche internazionale, di 1.790 m di lunghezza e larga 10 m (6 m di pista effettiva e 2 m per lato di zona neutra di sicurezza) e 21.045 m<sup>2</sup> di superficie complessivamente occupata (inclusa la zona di partenza);

•  
un circuito omologabile in 2° categoria FMI, per gli allenamenti e gli eventi competitivi, di 1.273 m di lunghezza e 8 m di larghezza (6 m di pista effettiva e 1 m per lato di zona neutra di sicurezza) e 11.901 m<sup>2</sup> di superficie complessiva.

•  
un'area per i "paddock" (11.221 m<sup>2</sup>): spazio attrezzato di pertinenza delle piste per ospitare gli autocaravan, attrezzata con gazebo, servizi per piloti e addetti in occasione di gare e grandi eventi; durante il funzionamento "ordinario" dell'impianto (per sole attività di allenamento) gran parte dell'area sarà adibita a parcheggio.

•  
un'area polifunzionale d'ingresso all'impianto (4.112 m<sup>2</sup>), mantenuta libera o

da adibire a parcheggio nell'ordinaria gestione dell'attività o ad estensione del paddock in occasione di eventi diportata nazionale/internazionale.

- una zona per il lavaggio delle moto (90 m<sup>2</sup>) realizzata in muratura con fondo in cemento a tenuta per la raccolta dei reflui e loro canalizzazione verso l'impianto di depurazione.

- una zona camper service (90 m<sup>2</sup>) realizzata con fondo in cemento a tenuta per la canalizzazione dello scarico delle acque grigie ed il loro trasporto verso l'impianto di depurazione.

- un'area per minicross (888 m<sup>2</sup>), consistente in una zona in terra battuta dove allestire percorsi fuoristrada per bambini mediante la realizzazione di tracciati segnalati con paletti e fettucce colorate;

- un'area per esibizioni freestyle (1.621 m<sup>2</sup>), dove organizzare manifestazioni collaterali inerenti la disciplina, consistente in un'area a prato ove posizionare n.4 pedane metalliche rimovibili (da installare al momento dell'utilizzo) al fine di predisporre due salti/atterraggi all'interno del percorso ad anello;

- n.6 piccoli edifici, costituiti da moduli prefabbricati non aderenti al suolo e ospitanti rispettivamente:

- pref.1 - giudici di gara, sala stampa e cronometristi (su due livelli, 38,4 m<sup>2</sup> il piano terra e 19,2 m<sup>2</sup> il primo piano fuori terra);

pref.2

- infermeria (14,4 m<sup>2</sup>);

pref.3

- blocco WC con spogliatoi uomini (28,8 m<sup>2</sup> ciascuno);

pref.4

- blocco WC con spogliatoi donne (28,8 m<sup>2</sup> ciascuno);

pref.5

- ufficio direzione, bar (89,6 m<sup>2</sup>, di cui 32 m<sup>2</sup> per tettoia-dehor). Adiacente a tale edificio sarà predisposta una zona di pertinenza inghiaiaata di 360 m<sup>2</sup> destinata alla ristorazione;

pref.6

- reception, biglietteria (9,6 m<sup>2</sup>).

La restante parte dell'area sarà mantenuta allo stato attuale, o al più migliorata (si veda la descrizione degli interventi di mitigazione/compensazione). Tutta la proprietà verrà delimitata con una recinzione composta da pali in legno e pannelli di rete elettrosaldata non zincata di maglia 20 cm x 20 cm; lungo la recinzione verrà realizzata una cortina di mitigazione con messa a dimora di

essenze arbustive autoctone".

Dovrà

essere realizzata una strada di accesso dalla strada provinciale n. 14;

- appare prevista un'attività continuativa,  
tutti i giorni, con orario 10.30 - 16.00 (inverno) e 10.30 - 18.30 (estate);

- con nota Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio prot. n. 21522 dell'11 ottobre 2019 è stata emanata, con condizioni, specifica autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.;

-

l'area in argomento è situata in "un contesto collinare agricolo, fortemente caratterizzata dalla presenza di boschi di invasione e superfici forestali mature con presenza di esemplari appartenenti all'associazione del Quercio-carpinetto, Salici, Aceri e Ciliegi selvatici. L'ambito è naturalmente vocato ad ospitare la fauna selvatica in considerazione della presenza di alcune radure, aree umide in corrispondenza della rete idrografica secondaria e limitata presenza di sorgenti sonore ed attività antropiche. Non sono presenti le principali opere di urbanizzazione e la viabilità è strutturata su strade interpoderali non asfaltate". L'area è tutelata con specifico vincolo paesaggistico ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 142, comma 1°, lettere c, g, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. e ricade in zona tutelata con vincolo idrogeologico ai sensi e per gli effetti di cui al regio decreto legge n. 3267/1923 e s.m.i. e al regio decreto legge n. 1126/1926 e s.m.i.;

-

il parere A.R.P.A. Piemonte depositato in sede di conferenza di servizi in data 25 novembre 2019 (in <https://www.provincia.asti.it/uploads/ckeditor/attachments/66732/CONTRIBUTO.pdf>) rivela un prevedibile pesante impatto acustico diffuso:

-

"lo svolgimento delle diverse attività motoristiche presso l'impianto determinerà una situazione di 'disturbo diffuso' che sarà sicuramente percepito dai recettori individuati nei Comuni limitrofi e nelle frazioni di Castagnole Monferrato, Portacomaro con escursioni sonore accentuate da momenti di inversioni termiche atmosferiche, nebbie, situazioni di vento favorevole";

-

formalmente "la compatibilità acustica del nuovo impianto motoristico è garantita dal rispetto dei limiti definiti dal D.P.R. 304/2001 (Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche). Questo aspetto non garantisce i principi dell'azione ambientale e dello sviluppo sostenibile definiti dal vigente testo unico ambientale

e non tutela la quiete ed il riposo, ovvero la normale tollerabilità di tutti i ricettori sensibili presenti nell'area vasta che si estende con un raggio variabile, a causa delle condizioni meteorologiche modificabili, ma comunque superiore a qualche centinaio di metri rispetto al baricentro dell'impianto". In proposito, si prevedono "variazioni rispetto al clima acustico attuale superiori ... a +20 dB";

-  
il contesto ambientale e socio-economico locale appare rivestire caratteri di spiccata valenza ambientale e paesaggistica ("in prossimità della pista è presente anche un sentiero inserito nella Rete Regionale dei Percorsi Escursionistici ex L.R. 12/2010"), nonché agrituristica ed enogastronomica, palesemente degradati e danneggiati dall'insediamento di un impianto di tale genere;

- sul piano urbanistico-territoriale, l'area interessata appare rientrare in "zona agricola" del vigente strumento urbanistico comunale. Si ricorda, in proposito, che nelle zone agricole "E" degli strumenti urbanistici comunali, possono essere autorizzati soltanto interventi relativi ad attività agricole e/o strettamente connesse (vds. per tutti Cass. pen., sez. III, 9 marzo 2012, n. 9369), non certo attività di motoristiche di tale tipo;

-  
sul piano formale, ma non per questo marginale, si segnala il palese errore contenuto nell'avviso al pubblico all'avvio della procedura di V.I.A. (nota ricezione prot. n. 17597 del 27 luglio 2018, in [https://www.provincia.asti.it/uploads/ckeditor/attachments/47830/MONFERRATO\\_SRL\\_AVVISO\\_VIA\\_PER\\_SITO.pdf](https://www.provincia.asti.it/uploads/ckeditor/attachments/47830/MONFERRATO_SRL_AVVISO_VIA_PER_SITO.pdf)), con l'indicazione dell'inesistente indirizzo p.e.c. provincia.asti@cert.provincia, evidentemente fuorviante, quale indirizzo a cui inviare gli atti di intervento nel procedimento con "osservazioni", con conseguente illegittimità dell'intero procedimento, come da giurisprudenza in proposito: "invero la disciplina statale della pre-informazione, completa e globale, in materia di valutazione di impatto ambientale, riconducibile alla potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema ex art. 117, comma 2, lett. s) Cost., costituisce, uno standard minimo uniforme di tutela che si impone a tutte le Regioni ed è finalizzato alla partecipazione di tutti i soggetti interessati, come evidenziato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 22-07-2011, n. 227...» (sez. V, sent. n. 5819/2018)" (T.A.R. Campania, NA, Sez. VII, 12 agosto 2019, n. 4322);

-  
ancor maggiore rilievo assume la mancata congrua e adeguata considerazione della c.d. alternativa zero, in violazione dell'art. 22, comma 3°, lettera d, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. (vds. T.A.R. Marche, 6 giugno 2013, n. 418; T.A.R. Veneto, 8 marzo 2012, n. 333)

Pertanto,

CHIEDE

per quanto di competenza, l'invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [gruppodinterventogiuridico@pec.it](mailto:gruppodinterventogiuridico@pec.it), giusta artt. 4, 5 del decreto- legge n. 179/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 221/2012, di copia degli eventuali provvedimenti adottati in proposito ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo n. 97/2016 (accesso civico), nonché delle informazioni ambientali relative a valutazioni, considerazioni, pareri, ecc. in merito a quanto segnalato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14, comma 3°, della legge n. 349/1986, 3 sexies del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., 2, 22-25 della legge n. 241/1990 e s.m.i., 2-3 del decreto legislativo n. 195/2005.

Tanto si comunica a fini di valutazione motivata da parte delle Amministrazioni pubbliche procedenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 3, 9 della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Si richiede, altresì, l'annullamento in via di autotutela dell'eventuale provvedimento definitivo per la realizzazione dei lavori, qualora emanato, ai sensi degli artt. 29, comma 1°, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., 21 octies e 21 nonies della legge n. 241/1990 e s.m.i. in quanto adottato con le illegittimità descritte.

Si richiede, infine, in via residuale l'adozione di provvedimento di revoca dell'eventuale provvedimento definitivo per la realizzazione dei lavori, qualora emanato, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 e s.m.i. in seguito alla più opportuna valutazione del pesante impatto acustico al quale sarebbero pressochè sottoposti residenti e turisti nelle aree contigue al sito dell'impianto in progetto.

Si ringrazia per l'attenzione prestata.

p. Gruppo  
d'Intervento Giuridico onlus

dott. Stefano  
Deliperi